



Automobile Club d'Italia
SPORT

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 4 / 16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucci (componente), avv. Camillo Tatozzi (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma il 16 febbraio 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati SICILIA Giammarco (licenza di conc./cond. n. 335770), A.S.D. CATANZARO MOTORSPORT (licenza di organizzatore n. 373303), CAIRO Carmine (licenza di ufficiale gara n. 363881) e BIANCHINO Giacomo (licenza di ufficiale gara n.335791).

Fatto

Con atto del 25.11.2015 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati sopra indicati: tutti per violazione degli artt. 7 ter lett. A), 46 bis e 58 del R.N.S., il sig. Carmine Cairo anche per violazione dell'art. 142 lett. e) del R.N.S. ed il sig. Giacomo Bianchino anche per violazione dell'art. 144, comma 1, del R.N.S. Il deferimento trae origine dalla partecipazione, quale concorrente e conduttore, del sig. Giammarco Sicilia, legale rappresentante della A.S.D. Catanzaro Motorsport, alla V^a prova del Campionato Regionale Karting della Calabria (Amato/CZ - Pista Due Mari - 2 agosto 2015), organizzato dalla stessa Catanzaro Motorsport, e dal mancato rilievo di una tale anomalia da parte del Direttore di Gara Carmine Cairo e del Giudice Unico Giacomo Bianchino.

Intimati per l'udienza del 16 febbraio 2016 e comparsi dinanzi al Collegio, gli incolpati si sono protestati immuni da colpa: il sig. Sicilia deducendo di avere agito in buona fede, senza sospetto alcuno di irregolarità della sua partecipazione; il sig. Cairo ed il sig. Bianchino affermando di non essere stati oggettivamente in grado di individuare il concorrente/corridore Sicilia come componente del Comitato organizzatore della manifestazione.

All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati con applicazione al sig. Sicilia ed alla A.S.D. Catanzaro Motorsport della sospensione delle licenze sportive per giorni 60 e dell'ammenda in €. 500.00 ciascuno; e con applicazione ai sigg. Cairo e Bianchino della sospensione delle licenze sportive per giorni 120.

Gli incolpati hanno insistito per la esclusione dell'addebito.

Motivi della decisione

L'incolpato Carmine Cairo è tuttora soggetto alla giurisdizione del Giudice Sportivo. Il provvedimento adottato a suo carico dal GUG il 2 dicembre 2015, di "revoca" della licenza sportiva, non integra, infatti, una "revoca" in senso proprio, non rientrando come tale nei poteri del detto Organismo: in tutta evidenza il provvedimento, salva la persistente appartenenza del sig. Cairo ad ACI Sport, ha revocato la sola abilitazione all'esercizio della funzione di direttore di gara karting.

Il fatto, nella sua oggettività, risulta dall'incartamento di chiusura della gara e non è contestato dagli incolpati. Il sig. Sicilia, legale rappresentante della organizzatrice A.S.D. Catanzaro Motorsport, ha partecipato con il sig. Cairo all'insediamento del Giudice Unico sig. Bianchino proprio nella qualità di rappresentante del Comitato organizzatore (cfr. verbale del Giudice Unico 2 agosto 2015); lo stesso Sicilia è stato ammesso a partecipare alla competizione con il n. 13; a seguito di incidente tra il Kart n. 13 e quelli n. 22 (conc/cond. Francesco Crucitti) e delle conseguenti reazioni lo stesso Bianchino ha assunto la decisione n. 4 di squalifica del concorrente n. 22.

Non vi sono elementi che possano far ipotizzare un comportamento di consapevole favore da parte degli Ufficiali di gara nei confronti del sig. Sicilia; e sembra, anzi, probabile alla stregua degli atti, che l'ammissione del Sicilia ed il successivo mancato intervento a correzione della erronea



Automobile Club d'Italia
SPORT

ammissione siano da ascrivere a mera colpa, vuoi per disattenzione nelle verifiche sportive, vuoi per mancata percezione della rilevanza della questione.

E' vero, infatti, che al Direttore di gara sig. Cairo non poteva risultare la composizione del Comitato organizzatore, perché non riportata nel R.P.G., pur regolarmente approvato (il R.P.G. indicava, infatti, la detta composizione "come da statuto"); è vero che il sig. Sicilia era noto più come concorrente/conducente che come organizzatore, avendo partecipato ad altre competizioni pure organizzate sulla pista di Amato - Due Mari dalla stessa A.S.D. Catanzaro Motorsport; come è vero che l'abitudine di identificare i partecipanti con il loro numero non ha sollecitato l'attenzione del Giudice Unico Bianchino in ordine alla persona ed alla posizione del concorrente/conducente n. 13 sig. Sicilia (cfr. decisione G.U. n. 4); ma tutto ciò non giustifica la superficialità dei controlli effettuati dagli ufficiali di gara e delle conseguenti valutazioni di ammissione e di regolarità della avvenuta ammissione del Sicilia.

Dalle passionevoli autodifese orali degli incolpati il Collegio ha, in realtà, tratto l'impressione che essi abbiano sottovalutato allora e sottovalutino tuttora la rilevanza del problema della incompatibilità tra la qualità di organizzatore della gara e la partecipazione alla gara stessa. Il divieto posto al riguardo dall'art. 46 bis del R.N.S. è inteso non solamente a garantire ai partecipanti l'imparzialità nell'operato degli ufficiali di gara, ma anche ad evitare il sospetto di una benché minima opacità nel loro modo di svolgere le loro funzioni. E' appena il caso di sottolineare che proprio nella specie il Giudice Unico, che pure era stato insediato con la partecipazione del sig. Sicilia nella qualità di rappresentante del Comitato organizzatore, si è poi trovato a dover decidere in ordine all'incidente occorso allo stesso Sicilia e ad infliggere al sig. Crucitti la relativa sanzione; e che il singolare comportamento del Crucitti (non è comparso dinanzi al Giudice Unico; ma il giorno dopo ha denunciato con esposto alla Procura Federale la violazione oggi in esame) si può spiegare anche con riguardo al difetto di trasparenza, che l'intervento del Giudice Unico su una vicenda concernente la persona dell'Organizzatore poteva far ipotizzare.

E' appena il caso di aggiungere che nella specie gli ufficiali di gara avrebbero dovuto essere allertati, quanto meno, dalla partecipazione del sig. Sicilia all'insediamento del Giudice Unico nella sua qualità di legale rappresentante della A.S.D. organizzatrice: perché una tale qualità instaurava di per sé una sorta di identificazione tra i due soggetti quanto agli interessi connessi con l'organizzazione della gara.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover affermare la responsabilità disciplinare degli incolpati: quanto al sig. Sicilia ed alla A.S.D. Catanzaro Motorsport per la violazione contestata; quanto al sig. Cairo per la violazione del solo art. 142, lett. e) del R.N.S. e quanto al sig. Bianchino per la sola violazione dell'art. 144, comma 1, del R.N.S. Esclusa, infatti, l'ipotesi di un comportamento doloso dei due ufficiali di gara, le loro condotte omissive integrano violazione dei doveri propri dei loro uffici; ma non importano concorso formale con la violazione dell'art. 46 bis in ragione del principio di specialità.

Sanzione equa per tutti, avuto riguardo alla mancanza di precedenti disciplinari ed alle circostanze del fatto, appare la sospensione delle licenze sportive nel minimo (giorni 15).

Nelle loro difese gli incolpati hanno ricordato che il sig. Sicilia aveva partecipato senza rilievo alcuno a precedente gara organizzata dalla A.S.D. Catanzaro Motorsport sulla pista di Amato - Due Mari il 19 aprile 2015 (cfr. memoria Bianchino del 9 febbraio 2016). Gli atti devono, pertanto, essere rimessi al Procuratore Federale per quanto di suo interesse.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo, ritenuta la responsabilità dei licenziati Giammarco Sicilia (lic. n. 335770), A.S.D. Catanzaro Motorsport (lic. n. 373303), Carmine Cairo (lic. n. 363881) e Giacomo



Automobile Club d'Italia
SPORT

Bianchino (lic. n. 335791) per le violazioni loro ascritte, li condanna alla sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni 15,
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di interesse.
Così deciso in Roma il 16 febbraio 2016.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)